



441/2025

Sent./Ord. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA e ORDINANZA

nel giudizio iscritto al **n. 80447** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Veneziano, del
(c.f. VNZMRA74L42H501Q),

contro

Inps Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo
Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 1° ottobre 2025, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani, l'avv. Socrate Iustian Limona, su delega

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

dell'avv. Maria Veneziano, per il ricorrente e l'avv. Andrea Botta, su delega dell'avv. Filippo Mangiapane, per l'Inps.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 24 luglio 2024 la sig.ra XX chiedeva il riconoscimento, ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n. 388/1990, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Affermava di essere dipendente presso il Comune di Mentana quale istruttore amministrativo dal 1° settembre 1994, con contribuzione utile ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità. Il 28 novembre 2022 aveva presentato domanda di invalidità civile presso la competente Asl Roma/G per l'invalidità. Il 12 marzo 2024 la Commissione medica la aveva sottoposta alla visita, riconoscendola invalida "con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88", riconoscendo una percentuale del 50 per cento con decorrenza dal 28 novembre 2022.

La ricorrente riteneva tuttavia di versare in condizione di invalidità superiore al 74 per cento,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

con diritto ad usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 attesa la serie di gravi patologie dalla medesima accusate, rispetto alle quali produceva documentazione medica.

Precisava che la domanda aveva ad oggetto un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'*an* e del *quantum* del trattamento pensionistico pubblico, ritenendo evidente il rapporto di strumentalità tra l'accertamento dello *status* di invalida e la prestazione che intendeva ottenere.

Chiedeva di nominare un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al richiesto riconoscimento.

Il 10 settembre 2025 depositava ulteriore documentazione medica e il 25 settembre 2025 depositava il decreto di omologa del Tribunale di Tivoli del 20 agosto 2025, relativo al riconoscimento di uno stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.

2. Con memoria del 12 settembre 2025 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo di dichiarare la domanda inammissibile o infondata.

Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

interesse attuale e concreto a ricorrere, in violazione dell'art. 100 c.p.c., in quanto la maggiorazione contributiva in questione poteva essere concessa solo su domanda al momento della liquidazione della pensione o del supplemento, mentre nel caso di specie la ricorrente risultava ancora in servizio, non aveva presentato domanda di trattamento di pensione e non ne aveva i requisiti anagrafici e contributivi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel merito riteneva il ricorso infondato in quanto l'organismo sanitario deputato alla verifica della sussistenza dello stato di invalidità non aveva evidenziato l'esistenza delle condizioni che avrebbero dato titolo al diritto, avendo riconosciuto un grado di invalidità inferiore alla soglia di legge prevista per il beneficio richiesto, con la conseguenza che l'Istituto non poteva attribuire le maggiorazioni di servizio richieste. Rilevava altresì che, rispetto a tale accertamento medico, la ricorrente non aveva opposto alcuna critica o censura, limitandosi a elencare le patologie sofferte e manifestando un dissenso diagnostico alle conclusioni della CMO, privo di supporto probatorio. In via subordinata, nel caso di richiesta di CTU, nominava i propri CTP.

Inoltre eccepiva che, ai sensi dell'art. 21, disp. att. c.g.c., al processo pensionistico non si applica l'art. 149 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che nell'accertamento dell'invalidità pensionabile non può tenersi conto dell'aggravamento né delle infermità incidenti sul complesso invalidante verificate nel corso del giudizio e del procedimento amministrativo.

3. All'udienza del 1° ottobre 2025, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere i contributi figurativi ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388, previo accertamento della sussistenza del requisito dell'invalidità superiore al 74 per cento.

2. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale e concreto a ricorrere in violazione dell'art. 100 c.p.c., sollevata

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dall'Inps in considerazione della circostanza che la ricorrente è ancora in servizio, non ha presentato domanda di trattamento di pensione e non ne avrebbe i requisiti anagrafici e contributivi.

Al riguardo, l'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2002, (...) agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

Tale norma attribuisce al lavoratore il beneficio dell'accredito figurativo dei contributi, oggetto del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

presente giudizio, già in un momento precedente rispetto a quello in cui sorge il diritto al trattamento pensionistico, in quanto il diritto all'accredito figurativo si configura come autonomo rispetto al distinto diritto alla pensione, seppure ad esso funzionale. Infatti, il riconoscimento di tale maggiorazione incide sulla esatta determinazione dell'anzianità contributiva dell'interessato e, dunque, è decisivo ai fini della definizione dell'an e del *quantum* del trattamento pensionistico, incidendo sui relativi requisiti. Appare dunque meritevole di tutela l'interesse all'accertamento tempestivo della sussistenza o meno del relativo diritto.

Ne consegue che sussiste l'interesse attuale e concreto ad agire per il riconoscimento di tale diritto, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima e che ne costituisce necessaria condizione, già in costanza di servizio e a prescindere dalla presentazione della domanda di pensione e dalla sussistenza attuale dei relativi requisiti (cfr. in tal senso Sez. II di appello, sent. n. 227/2024; Sez. giur. Lazio, sent. n. 125/2024; Sez. giur. Calabria, sent. n. 186/2023).

Il ricorso è pertanto da ritenersi ammissibile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nel merito, la controversia implica la valutazione della sussistenza del requisito dell'invalidità superiore al 74 per cento in relazione alle patologie sofferte dalla ricorrente, rispetto alle quali la medesima ha prodotto documentazione medica idonea a costituire principio di prova rispetto a quanto affermato. Essa implica dunque una valutazione di carattere medico-legale.

A tal fine appare necessario consultare il Collegio Medico Legale della difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (nel prosieguo, CML), quale qualificato organo di consulenza medico legale in materia di pensionistica pubblica, affinché esprima il proprio motivato parere, tenendo conto anche delle argomentazioni e valutazioni mediche già espresse, circa l'esatta diagnosi delle patologie sofferte dalla ricorrente, circa la percentuale di invalidità che da esse deriva e dunque circa la sussistenza del requisito dell'invalidità superiore al 74 per cento ai fini della spettanza o meno del beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, con riferimento alla data della domanda.

Il parere sarà reso in esito all'esame della documentazione versata e citata in atti e dell'ulteriore documentazione ritenuta utile, nonché,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

qualora il CML lo ritenga necessario, previa visita diretta dell'interessata ed eventuale integrazione del Collegio stesso con specialista della materia.

Il CML darà comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, con sufficiente anticipo, alle parti costituite presso il domicilio eletto.

Le parti possono nominare propri consulenti tecnici ove intendano farsi assistere, a proprie spese, da un sanitario di fiducia, con dichiarazione da depositarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza presso la Segreteria di questa Sezione e direttamente presso il CML.

È assegnato al CML il termine di 150 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, salvo motivate richieste di proroga, per la predisposizione di uno schema della richiesta CTU, da comunicare alle parti e, se nominati, ai loro consulenti tecnici.

Nei 15 giorni successivi alla ricezione dello schema di relazione le parti o i loro consulenti possono far pervenire al CML le proprie osservazioni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni, il CML provvederà al deposito della relazione definitiva, tenendo conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei consulenti di parte e prendendo specificamente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

posizione su di esse.

La Segreteria di questa Sezione avrà cura di mettere a disposizione del Collegio medico, unitamente alla presente, copia della documentazione sanitaria e amministrativa versata agli atti del presente giudizio.

È fissata, ai fini dell'art. 9 disp. att. c.g.c., per la discussione della causa l'udienza del 10 giugno 2026, ore 10.00, per la prosecuzione e possibilmente la definizione del giudizio, con facoltà per le parti di presentare note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza.

Ogni ulteriore questione di rito e di merito, ivi inclusa la decisione sulle spese, è rimessa al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.,

- respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte motiva;
- rinvia la trattazione del giudizio all'udienza pubblica del 10 giugno 2026, alle ore 10,00.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 1° ottobre 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.10.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
07.10.2025 12:04:39
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03